

TI_GERICHTE 42.2007.4 vom 30. Januar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2007.4_d20070130

FR: TI_GERICHTE 42.2007.4 du 30 janvier 2007

IT: TI_GERICHTE 42.2007.4 del 30 gennaio 2007

Regeste

Prassi dell'USSI che tiene conto del salario del mese precedente non viola la legge, né le Cost. fed. e cant., purché sia applicata solo ai casi in cui quel reddito serva effettivamente a pagare le spese del mese dopo. Va valutato di caso in caso. In casu arbitraria l'applicazione automatica della prassi.

Erwägungen

E. 3

persone 1786.-- 100.-- 1886.--

E. 4

persone 2054.-- 100.-- 2154.--

E. 5

persone 2323.-- 100.-- 2423.--

E. 6

persone 2592.-- 100.-- 2692.--

E. 7

persone 2861.-- 100.-- 2961.-- Per ogni persona supplementare + 269.-- - + 269.-- B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS). Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag. 27-28) 2.3. Nell'evenienza concreta RI 1 ha beneficiato delle prestazioni assistenziali nel periodo dal mese di aprile al mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 38, 103). Dal 23 ottobre al 22 dicembre 2006 la ricorrente ha poi lavorato presso la _____ quale collaboratrice segretaria con una retribuzione lorda di fr. 3'200.-- mensili (cfr. doc. 41, 40). Nel mese di dicembre 2006 l'insorgente ha chiesto il rinnovo dell'assistenza sociale (cfr. doc. 40). L'USSI le ha riconosciuto il diritto a una prestazione ordinaria per il lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di aprile 2007 (cfr. doc. 46, 44). L'amministrazione le ha, invece, negato una prestazione per il mese di gennaio 2007, in quanto ha ritenuto che il salario del mese di dicembre 2006 fosse servito a coprire le spese per il mese successivo, ossia il mese di gennaio 2007 (cfr. doc. A9). La ricorrente ha censurato il modo di operare dell'USSI, asserendo in particolare di avere chiesto un anticipo sullo stipendio del mese di dicembre 2006, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, è stato

utilizzato per far fronte ai costi del mese di dicembre 2006 e non di gennaio 2007. 2.4. Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che l'art. 61 cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.1.), enuncia che " Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda." Dal tenore di questo disposto risulta che chi richiede l'aiuto assistenziale ha diritto, di principio, a una prestazione a fare tempo dal mese successivo all'inoltro della domanda, se adempie le relative condizioni, segnatamente se presenta una lacuna di reddito. Ciò si verifica allorché il reddito disponibile residuale del richiedente, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 e 19 Las, consid. 2.2.; art. 22 Las). E' altresì utile osservare che questa Corte con sentenza 39.2006.3 del 20 luglio 2007, pubblicata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, nel contesto degli assegni di famiglia, la cui regolamentazione prevista dalla Laps, in merito alla decorrenza del diritto, è identica a quella contemplata dalla Las (cfr. art. 23 Laps; 59 Las; 11 Reg.Laps), ha deciso che per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda non è determinante il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il Comune viene fissato l'appuntamento con il competente sportello Laps. L'USSI ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L'amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI). Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.). Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall'art. 12 Costituzione federale e dall'art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno. Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005). Questa Corte, alla luce di quanto appena esposto, in particolare della circostanza che lo scopo primo dell'assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall'USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato. Di conseguenza l'amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un'entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo. 2.5. Nel caso in esame dalla documentazione agli atti, segnatamente dagli estratti bancari relativi alla ricorrente e dal "Conteggio stipendio 23.10.2006/22.12.2006" allestito dalla _____ emerge che la medesima, all'inizio del

mese di novembre 2006, e meglio il 3 novembre, ha ricevuto un anticipo di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 40). Inoltre il 5 dicembre 2006, vista la richiesta di un ulteriore anticipo, l'ex datore di lavoro dell'insorgente le ha bonificato l'ammontare di fr. 2'394.30 (cfr. doc. 40; VIII; IX). Il "Conteggio stipendio 23.20.2006/22.12.2006" menzionato indica che il salario netto a cui aveva diritto RI 1 per il periodo citato, comprensivo della quotaparte di tredicesima, nonché della somma concernente le vacanze di cui non ha usufruito, era pari a fr. 6'550.83 (cfr. doc. 40; IX1). Pertanto, ritenuti i due anticipi effettuati di fr. 2'000.-- e di fr. 2'394.30, alla fine del rapporto lavorativo al 22 dicembre 2006, all'insorgente spettavano ancora fr. 2'156.53 (fr. 6'550.83 – fr. 2'000.-- - fr. 2'394.30). Tuttavia è stato precisato che questo importo corrispondeva a un contributo - 30% - a carico della cassa di disoccupazione e che rimaneva in sospeso in attesa della conferma da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 40; IX1). Da un accertamento esperito dal TCA è poi emerso che, a prescindere dalla questione di sapere se l'assicurazione contro la disoccupazione abbia o meno riconosciuto un contributo del 30%, la somma di salario non ancora corrisposta alla ricorrente alla fine del rapporto di impiego, pari a fr. 2'156.53, le è stata versata dalla ex datrice di lavoro il 10 aprile 2007 (cfr. doc. IX1; IX2). E', quindi, altamente probabile che nel mese di gennaio 2007 la ricorrente si è ritrovata in una situazione di ristrettezza economica. Infatti la parte della remunerazione bonificata a RI 1 già al 5 dicembre 2006, peraltro richiesta proprio dalla stessa quale anticipo, è verosimilmente stata utilizzata per far fronte alle spese del mese corrente. Inoltre la somma a saldo dello stipendio le è stata corrisposta unicamente nel mese di aprile 2007. In simili condizioni, l'USSI, quando nel gennaio 2007 ha emanato la decisione di prestazioni assistenziali relativa alla domanda di rinnovo inoltrata nel dicembre 2006 (cfr. doc. 40), ha a torto tenuto conto automaticamente per il mese di gennaio 2007 dello stipendio conseguito dalla ricorrente presso la _____, negandole così una prestazione assistenziale per tale mese. In concreto l'amministrazione, non esaminando approfonditamente la fattispecie, e meglio non accertando se e quando il salario integrale era stato corrisposto all'insorgente, ha agito in modo superficiale e arbitrario. Secondo la giurisprudenza, in effetti, un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un provvedimento deve essere annullato solo se è arbitrario nel suo risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili, oppure ove esso non è motivato (cfr. DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4; DTF 124 V 137 consid. 2b; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.). L'USSI, dopo aver proceduto a verificare il momento esatto in cui alla ricorrente è stato bonificato lo stipendio da parte della _____ e che lo stesso non era comunque ancora stato corrisposto integralmente, avrebbe dovuto stabilire se effettivamente o meno l'insorgente, nel mese di gennaio 2007, si trovava in una situazione di indigenza, e meglio avrebbe dovuto effettuare un calcolo dei suoi redditi e delle sue spese per il mese di gennaio 2007 senza tenere conto dello stipendio percepito dall'ex datore di lavoro. L'amministrazione, nel contempo, avrebbe dovuto pure fissare le modalità per poter poi recuperare, al momento del versamento alla ricorrente dell'importo ancora scoperto dello stipendio attinente al periodo 23 ottobre-22 dicembre 2006, quanto corrisposto in esubero. 2.6. Nel caso concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, nel mese di aprile 2007, ha in ogni caso ricevuto l'importo di fr. 2'156.53 a saldo dello stipendio per il periodo 23 ottobre – 22 dicembre 2006 (cfr. doc. IX; IX2).

Questo fatto deve essere considerato al fine della determinazione di un'eventuale prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007, visto che la stessa avviene ora retrospettivamente. In simili circostanze, si giustifica l'annullamento della decisione su reclamo impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione perché proceda a determinare se la ricorrente ha diritto a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007 e, se del caso, di quale importo. A tal fine l'USSI dovrà computare lo stipendio ricevuto dalla _____ per il periodo dal 23 ottobre al 22 dicembre 2006 soltanto nella misura della somma di fr. 2'156.53 percepita nell'aprile 2007 e peraltro mai segnalata all'amministrazione prima dell'accertamento esperito da questa Corte.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.